RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN NUOVO CAROVIVERI AI PENSIONATI CIVILI E MILITARI

Art. 3

Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili a coloro che prestino opera retribuita presso le Amministrazioni dello Stato o altre Amministrazioni pubbliche o che siano ufficiali richiamati dal congedo, sempreche' la retribuzione goduta sia almeno uguale all'assegno massimo che potrebbe loro spettare ai sensi della presente legge.

Qualora la retribuzione risulti inferiore all'assegno, quest'ultimo sara' ragguagliato alla differenza. (4)

Versione in vigore dal 1 luglio 1926, non più in vigore dal 31 ottobre 1936 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla concessione di un nuovo caroviveri ai pensionati civili e militari
Estremi	Legge 26 dicembre 1920, n. 1827
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1920

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) Il Regio D.L. 13 agosto 1926, n. 1431, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 1927, n. 605, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dell'art. 3 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, s'intendono esclusi dal godimento degli assegni mensili di cui alla legge e al decreto medesimo, a decorrere dal 1° luglio 1926, anche tutti i pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso Enti comunque costituiti, che non abbiano finalita' di lucro nell'interesse privato, nonche' presso gli organi o uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali Enti si avvalgono per i propri servizi".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-concessione-di-un-nuovo-caroviveri-ai-pensionati-civili/art-3/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it